

Si segnala che la legge di stabilità 2016, n. 208/2015, con decorrenza dall'1.1.2016, ha aggiunto all'art. 83 del DPR 115/2002 il comma 3 bis del seguente letterale tenore: *“Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”*.

E' quindi necessario che gli avvocati depositino la nota spese predisposta in conformità a quanto previsto dall'art. 82 del DPR 115/2002 e l'intera documentazione eventualmente richiesta dalla singola cancelleria (si ricorda, segnatamente, copia dell'istanza presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei relativi allegati) già al momento della rimessione della causa in decisione.

Ai fini della predisposizione della nota spese, si ricorda:

- che l'art. 106 bis. T.U. n.115/2002 prevede che: *“Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”*.
- che la disposizione dell'art. 82 del DPR n.115/2002, laddove prevedeva il divieto di superamento da parte del giudice, in sede di liquidazione del compenso al difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, è stata abrogata dall'art. 9 comma 5 del D.L 24 gennaio 2012 n.1 convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27.

Su tali questioni, al fine di addivenire a prassi condivise sugli aspetti pratici, verrà a breve fissato un incontro con i rappresentanti degli Uffici Giudiziari.